

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 10 DEL 30/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI VENEZIA

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, comma 2 e dell'art.95, comma 4, lett.c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto valori per la sede di VENEZIA per la durata di anni 4 - CIG ZD1258BFDF -.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. DRUAG/0005243/18 del 28/06/2018, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/07/2018. e scadenza al 30/06/2019 l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del pia-

no generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n.3520 del 6.12.2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018 ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun

contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 31/01/2019, di continuare ad affidare all'esterno il servizio di trasporto valori al fine di garantire la sicurezza dei locali, delle persone e dei valori dell'Ente;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza del personale e dei valori incassati quotidianamente dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e depositati presso l'Istituto Cassiere, mediante l'affidamento del servizio di trasporto valori ad una ditta qualificata nel settore, in possesso di idonea licenza prefettizia e dotata delle specifiche competenze e professionalità;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di 4 (quattro) anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

RITENUTO che, sulla base dell'indagine istruttoria svolta (come da "Analisi dei costi" allegata) l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto, dal 01/02/2019 al 31/01/2023, è determinato in € 30360,00, prendendo in considerazione la tipologia e le modalità di espletamento del servizio richieste, la frequenza stimata dello stesso pari a 253. trasporti annui, l'importo attualmente corrisposto, nonché il costo orario desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi di vigilanza attualmente vigenti;

RITENUTO che, pur essendo stati riscontrati rischi di natura interferenziale, i relativi costi della sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*";

CONSIDERATO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 32257,50, oltre IVA, in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di proroga (pari ad € 1897,50, oltre IVA), per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi del comma 11 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, come risulta dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, la gara a procedura aperta avviata dalla Consip SpA con bando pubblicato in data 15.10.2015, denominata "Servizi integrati di vigilanza", è stata revocata in data 26.04.2017 e che sul mercato elettronico della Consip SpA (Me.Pa) è presente, nell'ambito del bando "Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" la categoria "Servizi di vigilanza ed accoglienza", attivo dal 8.06.2017 al 26.07.2021, nella quale non è previsto il servizio di trasporto valori;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto suesposto, sussistono i presupposti per un'autonoma procedura di acquisto, al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dall'Ente;

CONSIDERATO che i servizi in argomento, essendo l'importo stimato dell'affidamento inferiore ad € 40.000,00, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che, per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità si ritiene opportuno affidare il servizio previo svolgimento di una procedura negoziata semplificata invitando almeno n. 5 operatori economici;

TENUTO CONTO che gli istituti di vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nonché di idonea licenza prefettizia a prestare la propria attività nella provincia di svolgimento del servizio rilasciata, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

RILEVATO che il numero degli istituti di vigilanza indicati nell'elenco richiesto alla locale Prefettura è pari a 6 (sei), di cui solo 4 sono inquadrati in classe D in base al DM 269/2010 (scorta e trasporto valori);

RILEVATA quindi l'opportunità di interpellare gli operatori economici invitati all'ultima procedura, escludendo l'operatore economico uscente, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previsto dall'art.36, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e, vista l'esiguità del numero, di interpellare altri due operatori non indicati nell'elenco prefettizio aventi la sede operativa limitrofa a questo ufficio;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso in conformità all'art.95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto che le modalità di espletamento del servizio sono ripetitive, standardizzate ed esattamente definite nella documentazione predisposta dall'Ente e considerato, altresì, che l'affidamento, per il valore massimo stimato, rientra nell'ambito degli affidamenti di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che a salvaguardia dell'equilibrio economico, i minori costi per l'acquisizione del servizio che potranno derivare dai ribassi in sede di partecipazione al confronto concorrenziale in argomento, potranno consentire una riduzione/contenimento delle spese in linea con le direttive dell'Ente e con gli obiettivi di revisione della spesa pubblica;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema Simog dell'ANAC il CIG n. **ZD1258BFDF**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà formulato l'offerta più bassa, in conformità all'art.95, comma 4, lett. b) e c) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., per la durata di 4 anni, presuntivamente a decorrere dal 01/02/2019;

L'importo massimo autorizzato a base d'asta ammonta ad € 30360,00, oltre IVA, e a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sul conto di costo n. 410727003 a valere sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 all'Unità Territoriale di Venezia, quale Unità Organizzativa Gestore 4971, C.d.R. 4970.

Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0 (zero).

Di autorizzare, altresì, l'importo ulteriore massimo di € 1897,50, oltre IVA, per le eventuali opzioni contrattuali consistenti nel periodo di proroga fino a tre mesi; il valore complessivo stimato dell'affidamento è, pertanto, pari a € 32257,50 oltre IVA;

Il contratto, a seguito delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., e tenuto conto di quanto previsto dall'art.32, comma 10, lett.b) del suddetto decreto, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi del comma 14 del suddetto articolo.

Il sottoscritto, Responsabile di Venezia svolge, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, le funzioni di responsabile del procedimento, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Si dà atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura il numero di Smart CIG **ZD1258BFDF**.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale
Ivano Zoccarato